

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA BRUSSELS AIRLINES E EUROP ASSISTANCE BELGIO
- TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER I BAGAGLI

SOMMARIO

Art. 1 – DEFINIZIONI GENERALI	1
Art. 2 - INIZIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	2
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Art. 4 - GARANZIE	2
4.1 Ritardo del bagaglio - del volo	2
4.2 Smarrimento del bagaglio di volo (incluso nell'assistenza di viaggio)	3
4.3 Bagaglio – volo e alloggio (opzione dell'assistenza di viaggio)	3
Art. 5 - INQUADRAMENTO GIURIDICO	6
5.1 Surrogazione	6
5.2 Riconoscimento del debito	7
5.3 Prescrizione.....	7
5.4 Giurisdizione	7
5.5 Legge del contratto	7
5.6 Reclami.....	7
5.7 Protezione della privacy personale.....	7
5.8 Frode	9

Nota preliminare: Europ Assistance non offre coperture, non si fa carico di prestazioni, non paga indennizzi e non fornisce utilità o servizi come descritto nella polizza ove ciò la esporrebbe a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o di sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito <https://www.europ-assistance.be/territorial-limitations-partners>

Condizioni generali

Art. 1 – DEFINIZIONI GENERALI

Ai fini del presente contratto, i termini seguenti hanno i significati qui indicati:

a) COMPAGNIA: Europ Assistance Belgium, P. IVA BE 0738.431.009 RPR Bruxelles, Avenue du Triomphe 172 in 1160 Bruxelles, filiale belga di Europ Assistance SA, assicuratore di diritto francese con sede legale in 1, Promenade de la Bonnette in 92230 Gennevilliers, Francia (451 366 405 RCS Nanterre), riconosciuto con il codice 0888 per le filiali 1, 9, 13, 16 e 18 sotto la supervisione della Banca Nazionale del Belgio, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.

b) CONTRAENTE: una persona fisica o giuridica che sottoscrive questa assicurazione associata all'acquisto di un biglietto aereo Brussels Airlines.

c) ASSICURATO: una persona fisica il cui nome è indicato sul biglietto aereo e che ha pagato il premio o i premi corrispondente alla Compagnia, a condizione che il suo luogo abituale di residenza si trovi in uno dei seguenti paesi: zona Schengen, Svizzera o Gran Bretagna.

d) VIAGGIO: trasferimento dell'Assicurato in partenza da uno dei paesi previsti nel sito Web Brussels Airlines con destinazione straniera. La copertura viene acquisita dal momento in cui l'Assicurato lascia o il suo luogo di residenza o di attività e termina al suo ritorno in uno di questi.

Art. 2 - INIZIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La polizza ha effetto dalla data di partenza prevista nel biglietto aereo fino alla data del ritorno con una durata minima pari all'intera durata del viaggio.

La garanzia è limitata a un massimo di 120 giorni di permanenza ininterrotta all'estero.

Il contratto non sarà rinnovato automaticamente a causa della natura specifica di questo accordo.

Le garanzie 4.1 e 4.2 sono ammesse quando i relativi premi sono stati pagati alla Compagnia.

La garanzia 4.3 è ammessa quando il premio corrispondente è stato pagato alla Compagnia e quando i premi relativi alle garanzie 4.1 e 4.2 sono stati pagati alla Compagnia.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

In base al presente contratto l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 4 - GARANZIE

4.1 Ritardo del bagaglio - del volo

Se il bagaglio al seguito e consegnato dall'Assicurato non gli viene riconsegnato entro 12 ore dall'arrivo del suo volo previsto in un aeroporto situato in un territorio diverso dal suo luogo di residenza abituale, la Compagnia pagherà all'Assicurato un importo di 250,00 EUR per le spese sostenute nel luogo di destinazione per l'acquisto urgente di articoli di abbigliamento e forniture essenziali, e questo prima della consegna del bagaglio.

4.2 Smarrimento del bagaglio di volo (incluso nell'assistenza di viaggio)

Se il bagaglio registrato dell'Assicurato non gli viene riconsegnato (1), viene danneggiato (2) o viene rubato (3) dopo l'arrivo dell'Assicurato all'aeroporto di destinazione previsto situato in un territorio diverso da quello del Paese di sua residenza e viene dichiarato definitivamente perso dalla compagnia aerea, l'assicurato è assicurato fino a un massimo di EUR 1.250, per il danno subito durante un volo, a seguito di smarrimento, furto o danneggiamento dell'interezza o di parte dei beni al seguito interessati.

Va notato che il limite di intervento per singola famiglia non può in alcun caso superare il doppio degli importi sopra menzionati.

Esclusioni

Questa assicurazione non copre perdite o spese causate da o conseguenza di:

1. una guerra dichiarata o non dichiarata o qualsiasi atto da essa derivante;
2. prelievo o rivendicazione da parte di funzionari di dogana o da qualsiasi altro ente governativa;
3. qualsiasi atto illecito compiuto dalla o per conto della persona assicurata;
4. assenza di ragionevoli misure per la protezione dei bagagli persi o per il loro recupero;
5. mancata o carente comunicazione alle persone interessate alla compagnia aerea nel luogo di destinazione;
6. assenza di un "Property Irregularity Report" o mancata presentazione dello stesso alla Compagnia.

Procedura di rimborso

I seguenti dati e documenti devono essere presentati alla Compagnia entro 3 settimane:

1. le note di addebito originali che dimostrano le spese e per cosa viene richiesto un risarcimento;
2. il modulo di richiesta interamente compilato con tutti i documenti correlati richiesti;
3. il "Property Irregularity Report".

4.3 Bagaglio – volo e alloggio (opzione dell'assistenza di viaggio)

Materia

Lo scopo di questa assicurazione è garantire l'Assicurato un ammontare di fino a EUR 1.250,00 a risarcimento dei danni subiti durante un viaggio, a seguito di un furto o danneggiamento della totalità o di parte dei beni al seguito.

Definizione di bagaglio

Tutti gli oggetti di proprietà dell'assicurato che esso porta con sé per uso personale, con inclusione di:

- a. indumenti o oggetti o indossati;
- b. oggetti speciali e preziosi come gioielli, orologi, pellicce, binocoli, apparecchi e materiali fotografici e video, telefoni cellulari, computer portatili, ecc. fino ad un massimo di EUR 500,00 per il complesso degli oggetti speciali e preziosi;

c. equipaggiamento sportivo - se tale equipaggiamento è composto da un insieme di più oggetti, ciascun oggetto è assicurato separatamente per un importo pari al valore totale dell'equipaggiamento diviso per il numero di oggetti;

d. attrezzatura da campeggio, limitata alla tenda e all'occorrente per il campeggio.

Ogni articolo è individualmente assicurato fino a un massimo del 25% del capitale assicurato totale.

Capitale assicurato

EUR 1.250,00 in 1° rischio per assicurato per le formule combinate.

Garanzia

a. La Compagnia assicura il bagaglio contro il danno totale o parziale, il furto e la mancata riconsegna del bagaglio affidato a una società di trasporti.

b. I bagagli trasportati in un veicolo privato, in una roulotte o in una casa mobile o utilizzati dall'assicurato sono coperti solo dal danno totale o parziale risultante da un incidente stradale, compreso l'incendio e il furto con tracce visibili di furto con scasso, commesso tra le ore 6.00 e le ore 22.00, a condizione che si trovassero fuori dal campo visivo nel bagagliaio separato dall'abitacolo di un veicolo completamente chiuso. Se il tipo di veicolo non consente tale disposizione, la garanzia non si applica.

c. Il bagaglio sotto la supervisione della persona assicurata, nonché gli oggetti e gli indumenti indossati sul corpo sono assicurati contro il danno totale o parziale causati da un incidente fisico, un'esplosione, forze naturali o furto commesso con violenza fisica sulla persona.

d. Il bagaglio in una camera d'albergo o in una casa vacanze è coperto da danni totali o parziali a seguito di incendio, esplosione o danni causati dall'acqua e da furto con tracce visibili di furto con scasso.

e. Le attrezzature da campeggio posizionate in un campeggio regolamentato sono coperte da danni totali o parziali a seguito di incendi, inondazioni, fulmini, tempeste o altre forze della natura, nonché a seguito di un tentativo di furto accertato.

f. Inoltre, la Compagnia rimborsa fino a EUR 250,00 la rottura di sci di proprietà dell'assicurato nella pratica degli sport invernali.

g. In deroga all'importo assicurato di EUR 1.250, la compagnia copre fino a EUR 250 per la sostituzione del documento di identità in caso di smarrimento o furto

Esclusioni

a. - opere d'arte, antichità, tappeti, mobili, strumenti musicali, cineprese e apparecchiature audio e video non portatili, merci, campioni e materiali di natura professionale;

- protesi, lenti a contatto e occhiali;

- documenti diversi dai documenti di identità, denaro o titoli, collezioni;
- le armi di ogni tipo e le munizioni.

b. Danno totale o parziale al bagaglio dovuto a:

- condizioni meteorologiche, parassiti, difetti propri, normale usura, imballaggio inadeguato, guasti elettrici, elettronici o meccanici o a riparazione, pulizia o restauro;
- perdite di recipienti, ammaccature, graffi, sfaldamento di smalto e rottura di oggetti fragili, a meno che tale danno non sia il risultato di un incidente stradale.

c. Danneggiamento e furto totale o parziale di:

- attrezzature sportive (tranne sci), motocicli, biciclette, carrozzelle per bambini, sedie a rotelle e simili durante il loro utilizzo;
- bagagli trasportati su un veicolo a due ruote, in un veicolo convertibile o aperto o all'esterno del veicolo o su di esso, tranne che in caso di incidente stradale;

d. Furto di oggetti speciali o preziosi in un'automobile privata o in qualsiasi altro mezzo di trasporto, tenda o roulotte.

e. Furto di bagagli in un veicolo commesso di notte tra le 22:00 e le 06:00.

f. La dimenticanza, la perdita di bagagli o il furto di bagagli lasciati incustoditi, nonché il danno subito in queste circostanze.

g. La confisca, il sequestro o il pignoramento del bagaglio da parte di un'autorità.

h. La perdita di possesso e tutti gli altri danni indiretti.

i. I costi di sostituzione di serrature e chiavi.

j. Le esclusioni previste dalle disposizioni generali.

Determinazione del risarcimento

a. La Compagnia paga, entro i limiti della somma assicurata e fino al 25% della somma assicurata per oggetto, il valore di acquisto del bagaglio danneggiato, rubato o non consegnato, tenendo conto della diminuzione di valore dovuta all'età o all'usura, fissata su base forfettaria al 10% all'inizio di ogni anno, a partire dalla data di fatturazione delle merci in questione.

b. Per la garanzia "Rottura degli sci", l'intervento della Compagnia sarà in ogni caso limitato a un massimo di EUR 250,00 per assicurato, indipendentemente dal numero di polizze sul bagaglio stipulate dall'assicurato con la Compagnia.

c. In caso di perdita parziale o totale e in assenza di giustificazione sufficiente, la Compagnia si riserva il diritto di calcolare l'importo del risarcimento sulla base del rapporto tra il peso mancante e il peso totale del bagaglio assicurato.

d. Se l'importo della compensazione non può essere determinato in modo amichevole, esso sarà stimato da due esperti nominati dalle due parti ed se necessario da un terzo esperto nominato dai primi due esperti per risolvere un eventuale disaccordo. La loro decisione è vincolante per entrambe le parti.

Obblighi dell'assicurato

L'assicurato è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- a. adottare tutte le misure necessarie e utili in materia di protezione del bagaglio;
- b. Se il bagaglio è in un veicolo, bloccare le porte e il portabagagli e chiudere completamente i finestrini e il tetto apribile;
- c. gli oggetti speciali o preziosi e i gioielli che l'assicurato non porta con sé devono essere conservati nella cassaforte dell'hotel o della struttura ricettiva;
- d. in caso di danno:
 1. in caso di furto: entro 24 ore dopo che l'assicurato ha saputo del furto, denunciare il furto all'autorità locale e richiedere un verbale esteso nella località del furto;
 2. in caso di danno totale o parziale o di mancata consegna da parte di una società di trasporti: dichiarare il vettore responsabile entro 24 ore dall'arrivo previsto del bagaglio, far redigere una risposta di constatazione e presentare un'attestazione di perdita definitiva consegnata dal trasportatore;
 3. i biglietti e le etichette del bagaglio devono essere conservati;
 4. in caso di danni totali o parziali dovuti a incidenti stradali: fare immediatamente compilare un verbale ufficiale dall'autorità locale in cui si è verificato l'incidente;
 5. riservarsi il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili;
 6. in tutti i casi informare la Compagnia entro 48 ore dal rientro nel luogo di residenza (salvo casi di forza maggiore), rispettare le sue istruzioni e fornirle tutti i documenti necessari o utili;
 7. dimostrare la qualità e la quantità del danno e per presentare la prova di acquisto degli oggetti speciali e eccezionali.

Art. 5 - INQUADRAMENTO GIURIDICO

5.1 Surrogazione

La compagnia subentra nei diritti e nelle azioni legali dell'assicurato per l'importo delle spese della compagnia nei confronti di ogni soggetto terzo responsabile. Salvo i casi di dolo intenzionale, la compagnia non può rivalersi sui discendenti, ascendenti, partner, parenti dell'assicurato, persone che vivono con l'assicurato sotto lo stesso tetto, i suoi ospiti e i membri del suo personale domestico. Tuttavia, la compagnia può agire nei confronti di queste persone nella misura in cui la loro responsabilità sia effettivamente coperta da un contratto di assicurazione.

5.2 Riconoscimento del debito

L'assicurato si impegna a rimborsare alla compagnia entro il termine di un mese i costi dei servizi che non sono coperti dal contratto e che la compagnia ha concesso alla persona assicurata a titolo di anticipo.

5.3 Prescrizione

Tutte le azioni derivanti da questo accordo scadono 3 anni dopo l'evento che ha dato origine alle stesse.

5.4 Giurisdizione

Qualsiasi controversia nell'ambito del presente accordo è di competenza esclusiva dei tribunali del Belgio.

5.5 Legge del contratto

Il presente contratto è regolato dalla legge del 4 aprile 2014 in materia di assicurazioni (BS del 30 aprile 2014).

5.6 Reclami

Qualsiasi reclamo relativo al contratto può essere indirizzato a:

- Europ Assistance Belgium, c.a. Responsabile reclami, Triomflaan 172, 1160 Bruxelles (complaints@europ-assistance.be), tel. + 32 2 541 90 48 dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, oppure al
- Difensore civico per le assicurazioni, de Meeûssquare 35, 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as), senza pregiudizio per la possibilità del contraente di intentare un'azione legale.

5.7 Protezione della privacy personale

5.7.1 Protezione della privacy - Aspetti generali

Ogni persona i cui dati personali sono raccolti o registrati dall'assicuratore viene informata sui seguenti punti, come previsto dalla legge dell'8 dicembre 1992 sulla tutela della privacy in relazione al trattamento dei dati personali:

- Il responsabile del trattamento dei dati è Europ Assistance, con sede in B-1160 Bruxelles, Triomflaan 172;
- Lo scopo del trattamento dei dati personali è identificare il contraente, gli assicurati e i beneficiari nel contesto dell'amministrazione dei contratti, compresa la gestione dell'assicurazione, la gestione dei costi, la liquidazione del trattamento e la gestione di eventuali controversie. I dati personali sono raccolti anche a fini statistici, che consentono

all'assicuratore di analizzare questi dati al fine di valutare e ottimizzare i suoi servizi ai clienti;

- Ad eccezione delle finalità sopra descritte, Europ Assistance non comunicherà in nessun caso dati personali a terzi. Se al fine di perseguire uno degli scopi di trattamento sopra descritti è necessario trasferire determinati dati personali al di fuori dell'Unione Europea, Europ Assistance adotterà nei confronti dei destinatari delle informazioni le misure contrattuali necessarie per controllare l'elaborazione di tali informazioni da parte di tale terzo a meno che non sia obbligatoria o consentita per legge (nel rigoroso rispetto delle disposizioni di legge).
- Chiunque dimostri la propria identità (ad esempio con una copia del fronte della sua carta d'identità) ha il diritto di ispezionare i dati di cui è titolare registrati negli archivi di Europ Assistance e ha il diritto di chiedere la rettifica dei suoi dati personali se questi sono errati. Per esercitare tali diritti, l'interessato deve inviare una richiesta datata e firmata al servizio Assistenza clienti di Europ Assistance all'indirizzo sopra indicato o a customerdatacontrol@europ-assistance.be. Per ulteriori domande sul trattamento dei dati personali, è anche possibile contattare Europ Assistance con le stesse modalità.

Inoltre, l'interessato può consultare online il registro pubblico per il trattamento dei dati personali gestito dalla Commissione per la tutela della privacy.

5.7.2 Trattamento di dati medici e/o altri dati sensibili

Il contraente fornisce inoltre all'assicuratore, per gli scopi indicati nell'articolo 5.7.1, il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali medici e/o sensibili, nella misura in cui ciò sia necessario.

Ciò consente all'assicuratore di valutare la richiesta di ammissione all'assistenza.

I dati medici e/o altri dati sensibili vengono sempre elaborati sotto la supervisione di un operatore sanitario. Un elenco delle categorie di persone che hanno accesso ai dati personali è disponibile all'indirizzo sopra indicato in 5.7.1 o via e-mail all'indirizzo customerdatacontrol@europ-assistance.be.

5.7.3 Consenso degli assicurati e/o dei beneficiari

Il contraente, che agisce in nome e per conto degli assicurati e/o dei beneficiari, conferma e garantisce all'Assicuratore di aver ottenuto da tali persone il consenso al trattamento dei loro dati personali da parte dell'Assicuratore nel contesto del presente contratto.

Il contraente si impegna a fornire alle persone assicurate e/o ai beneficiari le informazioni necessarie come indicato negli articoli da 5.7.1 a 5.7.3 del presente accordo.

5.8 Frode

Qualsiasi forma di frode da parte dell'assicurato nella redazione della dichiarazione o nella compilazione dei questionari comporta la perdita da parte dell'assicurato di tutti i suoi diritti nei confronti dell'assicuratore. Pertanto, tutti i documenti devono essere compilati in modo completo e accurato.

L'assicuratore si riserva il diritto di procedere nei fori competenti contro la persona assicurata in modo fraudolento.